



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia –Primaria – Secondaria di I grado
"PIETRO CARRERA"

Viale Regina Margherita, 15 - Tel. E fax 095/655360
95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)

C.F. 80011340876 * Cod. Meccanografico: CTIC835008 * E MAIL CTIC835008@ISTRUZIONE.IT

Regolamento interno del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 10 C. 3 lett.a) del T.U. n. 297/94
VISTI gli artt. 8 e 9 del D P R n. 275/99
VISTO il D P T n. 416 artt. 26 – 38
VISTO il D.I. 1/02/2001, n. 44

Valutata l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto, coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono dotate le Istituzioni Scolastiche a decorrere dall'1/09/2000

EMANA

Il seguente Regolamento

ART. 1

PRIMA SEDUTA – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in rapporto al numero dei componenti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di parità si ripete la votazione. (D.M. 26 luglio 1983)

Il Consiglio d'Istituto elegge quale vice-presidente, il genitore che ha riportato la maggioranza dei voti dopo il candidato eletto presidente.
In caso di impedimento, o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice-presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, con voto segreto (tra i candidati che danno la propria disponibilità).

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

ART. 2 CONVOCAZIONE

- L'iniziativa della convocazione è esercitata dal Presidente dell'organo stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. La prima convocazione, quando il Presidente non è ancora stato eletto, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- L'atto di convocazione emanato dal Presidente è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, con anticipo di almeno 24 ore in caso di riunioni d'urgenza.
In tal caso la convocazione può essere fatta con il mezzo più rapido.
- La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione.
- Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

ART. 3 VALIDITA' SEDUTE

La seduta diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno degli dei componenti in carica.

Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio, ma anche al momento della votazione.

L'orario in ritardo di qualche consigliere si computa per il numero legale dal momento in cui entra nella sala delle riunioni.

ART. 4 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

- La riunione comincia di solito con la lettura del Verbale della precedente seduta, e con la conseguente approvazione mediante votazione.
E' concessa la parola solo a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
- A conclusione di ogni seduta, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
- Nell'espressione "VARIE ed EVENTUALI" si possono far rientrare eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico o / e dei consiglieri ma non anche argomenti che si debbano fare oggetto di deliberazioni.
- L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

ART. 5 DIRITTO D'INTERVENTO

Tutti i componenti l'Org. Coll., avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire, per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha facoltà di replicare, quando va posto in discussione il suo operato di Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente regolamento.

ART. 6 DICHIARAZIONE DI VOTO

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono avere luogo le dichiarazioni di voto, le quali devono essere riportate nel verbale della seduta.

Segue il momento della votazione, durante il quale nessuno può avere più la parola.

ART. 7 VOTAZIONI

Di regola le votazioni si svolgono in modo palese per alzata di mano o per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta (mediante il sistema delle schede) quando riguarda determinate o determinabili persone.

Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono considerati votanti coloro che nella votazione segreta presentano schede bianche.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

ART. 8 STESURA DEL VERBALE

Nella prima parte del Verbale si dà conto della legalità della riunione (data, ora, luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno, l'ordine del giorno).

Per ogni argomento dell'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero presenti, numero votanti, numero astenuti, numero voti favorevoli, contrari, nulli).

Sono annotate anche le dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

I membri dell'O.C. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da scrivere a cura del segretario sul verbale o da allegare al verbale stesso.

I verbali delle sedute sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.

Gli stessi possono:

- Essere redatti direttamente sul registro;
- Essere incollati sulle pagine del registro, timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina, se prodotti con programmi informatici;
- Essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico, se prodotti con programmi informatici.

Copia del Verbale e delle relative delibere viene affissa all'Albo.

ART. 9 SURROGA DI MEMBRI ASSENTI

Per la sostituzione di membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale.

ART. 10 DECADENZA

I membri dell'Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità.

ART. 11 DIMISSIONI

I componenti dell'Organo possono dimettersi in qualsiasi momento.

Le dimissioni sono date per iscritto.

E' ammessa la forma orale solo quando esse vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. Può, in prima istanza, invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Le dimissioni diventano definitive ed irrevocabili, una volta che l'Organo Collegiale ne abbia preso atto. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e va contemplato nel numero dei componenti.

ART. 12 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Alla scadenza, esso gode dell'Istituto della "prorogatio" cioè non cessa di esistere e di funzionare finchè non vengono insediati i nuovi eletti (art. 38 D.P.R. n. 416).

Esso può cessare di esistere solo per dimissioni in blocco di tutti i suoi membri o per scioglimento dell'autorità superiore (art. 26 D.P.R. n. 416).

Per i membri eletti venuti a cessare, si procede alla surroga con coloro che risultano tra i primi dei non eletti delle rispettive liste. In caso di esaminazione delle liste si procede ad Elezioni suppletive.

Nel caso di scioglimento o di aggregazione ad altri Istituti scolastici si procede alla nomina del Commissario Straordinario con il compito di preparare le elezioni del nuovo Consiglio.

ART. 13 ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI / IMPUGNAZIONE

a) Esecutività

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni vanno pubblicate all'Albo della scuola, tranne che siano concernenti singole persone.

Sugli atti del Consiglio si osservano le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90.

b) Impugnazione

Gli atti del Consiglio sono impugnabili solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.